



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO**

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce che i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, salvo proroga concessa su istanza del proponente, e che tali termini si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il decreto prot. DVA-DEC-400 del 18 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 16 agosto 2011, con cui, a seguito dell'istanza presentata in data 8 luglio 2009 dalla Soc. Mediterranea delle Acque S.p.A., è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto "Manutenzione straordinaria della Diga di Badana";

VISTA la nota prot. 758 del 21 aprile 2016, inviata in allegato alla nota prot. 746 del 21 aprile 2016, con cui la Soc. Mediterranea delle Acque S.p.A. ha avanzato, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.ii., richiesta di proroga di cinque anni dei termini di validità del sopra citato decreto DVA-DEC-400 del 18 luglio 2011;

CONSIDERATE le motivazioni di seguito riportate, adottate dalla Soc. Mediterranea delle Acque S.p.A., in merito alla richiesta di proroga:



- *“non si è potuto procedere alle attività sottoposte a VIA in quanto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (IV Sezione) ha richiesto approfondimenti progettuali e successiva modifica del progetto che hanno determinato la verifica di assoggettabilità a VIA”;*

CONSIDERATO, inoltre, che con la nota prot. 746 del 21 aprile 2016, acquisita al prot. DVA-11427 del 28 aprile 2016, a seguito delle modifiche progettuali apportate al progetto approvato con il citato DVA-DEC-400 del 18 luglio 2011, richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la Soc. Mediterranea delle Acque S.p.A. ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto *“Interventi di manutenzione straordinaria della Diga di Badana - Modifiche progettuali apportate al progetto approvato con il DEC/DVA/400 del 18/07/2011 richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”* e contestuale istanza di verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al sopra citato decreto di compatibilità ambientale DEC-DVA-400 del 18 luglio 2011;

VISTO il Decreto Direttoriale DVA-DEC-162 del 29 maggio 2017 con cui, nel valutare che *“le prescrizioni di cui alla sezione A) lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del D.M. n. 400 del 18/07/2011 sono state recepite positivamente dal Proponente, anche alla luce delle modifiche progettuali approvate, ma la maggior parte di esse risulta soltanto parzialmente ottemperata, a causa del mancato inizio dei lavori”*, è stata determinata la parziale ottemperanza alle prescrizioni di cui al DVA-DEC-400 del 18 luglio 2011;

VISTO il Decreto Direttoriale DVA-DEC-165 del 30 maggio 2017 con cui è stata determinata l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto *“Interventi di manutenzione straordinaria della Diga di Badana - Modifiche progettuali apportate al progetto approvato con il DEC/DVA/400 del 18/07/2011 richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”*, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni di cui al citato decreto DEC-DVA-400 del 18 luglio 2011, ove non già ottemperate, ed al rispetto di specifiche ulteriori prescrizioni;

ACQUISITO il parere prot. 10923 del 7 aprile 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assunto al prot. DVA-8632 del 10 aprile 2017, con cui si è espresso in merito alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla sezione B) del decreto DVA-DEC-400 del 18 luglio 2011 e con cui, inoltre, ha trasmesso le proprie osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con il suddetto Decreto Direttoriale DVA-DEC-165 del 30 maggio 2017;

PRESO ATTO che con il sopra citato parere prot. 10923 del 7 aprile 2017, costituito da n. 25 pagine, che allegato al presente decreto, ne costituisce parte



integrante, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso, inoltre, parere favorevole alla richiesta di proroga dei termini di validità avanzata dal Proponente precisando che *“per quanto di competenza [...] il quadro prescrittivo del citato decreto del 2011, a seguito delle avvenute suddette verifica di ottemperanza e verifica di assoggettabilità a VIA, deve intendersi aggiornato e sostituito con le prescrizioni di seguito elencate dal n. B.1) al n. B.6)”*;

ACQUISITO il parere n. 2400 del 19 maggio 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, assunto al prot. DVA-12080 del 23 maggio 2017, costituito da n. 16 pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:


1. parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. 10923 del 7 aprile 2017, assunto al prot. DVA-8632 del 10 aprile 2017;
2. parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2400 del 19 maggio 2017, assunto al prot. DVA-12080 del 23 maggio 2017;

RITENUTO, sulla base di quanto precede, che sussistano i presupposti per poter accogliere l’istanza di proroga dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale DVA-DEC-400 del 18 luglio 2011, avanzata dalla Soc. Mediterranea delle Acque S.p.A. con nota prot. 758 del 21 aprile 2017, inviata in allegato alla sopra citata nota prot. 746 del 21 aprile 2016;

DECRETA

ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. i termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale DVA-DEC-400 del 18 luglio 2011 relativo al progetto *“Interventi di manutenzione straordinaria della Diga di Badana”* presentato dalla Soc. Mediterranea delle Acque S.p.A., ricadente nei Comuni di Bosio (AL) e di Campomorone (GE), così come modificato a seguito delle richieste del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono prorogati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza, ovvero sino al 16 agosto 2021.

Il decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-400 del 18 luglio 2011 è aggiornato ed integrato come di seguito riportato.



Art. 1 Quadro Prescrittivo

1) La Sez. B) è sostituita dalla seguente:

Sez. B) Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.1) Il Progetto Definitivo deve essere modificato ed integrato, anche per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, prevedendo:

- a) la redazione del "Progetto di compensazione boschiva" come indicato nell'elaborato del 20/01/2017, denominato "Studio Preliminare Ambientale – Integrazione volontaria – Conferenza di Servizi 17/01/2017, Torino" (p. 3);
- b) l'adozione di materiale litoide locale - se di caratteristiche compatibili con la sicurezza degli interventi previsti - per la realizzazione, a valle del corpo diga, delle massicciate poste in corrispondenza dello scarico di fondo e del bacino di dissipazione;
- c) l'acquisizione dalle competenti Amministrazioni pubbliche delle certificazioni attestanti la non interferenza delle opere previste con aree soggette ad uso civico, così come dichiarato nel documento del novembre 2016, denominato "Studio Preliminare di impatto ambientale – Risposta alla richiesta di integrazioni pervenute dal MiBACT", punto P e Allegato A (p. 17 - art. 33);
- d) che nel Quadro Economico - conseguentemente al rispetto della prescrizione n. B.3) e, quindi, a causa del ritrovamento di resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica allo stato attuale non prevedibile – siano accantonate adeguate somme per assicurare l'esecuzione di altre indagini, a cura di personale specializzato in archeologia e sotto la direzione della competente Soprintendenza;
- e) che l'allegata *Relazione Paesaggistica* di cui al DPCM 12/12/2005 verifichi la compatibilità paesaggistica del progetto modificato ed integrato nel senso sopra indicati alle lettere a) e b), come anche a seguito degli esiti per lo stesso progetto determinati dai procedimenti di verifica di ottemperanza al decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011 e di verifica di assoggettabilità a VIA attivati dalla medesima Società.

B.2) La Società Mediterranea delle Acque S.p.A., con almeno trenta giorni di preavviso, deve:

- a) comunicare la data di inizio dei lavori, comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;
- b) consegnare alle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio il cronoprogramma definitivo generale di esecuzione delle



opere – comprese quelle di impianto dei cantieri - che prevedano movimenti di terra, scavi o sondaggi nel sottosuolo – al fine di consentire alle stesse Soprintendenze di predisporre i necessari sopralluoghi in corso d’opera da parte del proprio personale responsabile;

c) dare assicurazione alle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio dell’esplicito formale richiamo della Direzione Lavori agli obblighi derivanti dal rispetto della prescrizione n. B.3 e dell’articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004.

B.3) Si prescrive, ai sensi dell’articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l’attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l’eventuale conservazione.

B.4) In corso d’opera la Società Mediterranea delle Acque S.p.A. deve provvedere a che:

a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati a seguito di quanto indicato nella prescrizione n. B.3) durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di cantiere e connesse – siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la Società Mediterranea delle Acque S.p.A. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione *in situ* può comportare una variante alle opere previste;

b) qualsiasi opera di movimento terra, scavo o sondaggio nel sottosuolo che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante in corso d’opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con le procedure di cui trattasi o con il progetto Definitivo di cui alla prescrizione n. B.1) o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;



- d) le opere di mitigazione vegetazionale, previste nel Progetto 'Definitivo' di cui alla prescrizione n. B.1) e nel relativo Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
- e) le opere di mitigazione vegetazionale siano realizzate possibilmente in contemporanea con l'impianto dei cantieri al fine di giungere al termine della realizzazione delle opere previste con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.

B.5) In corso d'opera le competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

- B.6) Gli interventi di mitigazione previsti dal Progetto Esecutivo sono soggetti:
- a) per la parte relativa alle mitigazioni vegetazionali, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica triennale;
 - b) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura, sia di tipo vegetazionale che edile, al mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati.

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 1 si provvederà come di seguito indicato:

Sez. B)

Prescrizioni: B) 1a, 1b, 1c, 1d, 1e

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase precedente alla progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente Coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (per quanto di rispettiva competenza territoriale)



Prescrizioni: B) 2a, 2b, 2c

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase precedente la cantierizzazione

Ente Vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente Coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (per quanto di rispettiva competenza territoriale)

Prescrizioni: B) 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (per quanto di rispettiva competenza territoriale)

Prescrizioni: B) 6a, 6b

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (per quanto di rispettiva competenza territoriale).

Gli esiti saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Soc. Mediterranea delle Acque S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, alla Regione Piemonte ed alla Regione Liguria, le quali provvederanno a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni eventualmente interessate.



Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sul portale delle Valutazioni e Autorizzazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

